



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°253 del 24/01/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 9 gennaio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

33) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ ASDPOL VIGOR NEPI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PUGLIESI FLAVIO FINO AL 30/04/2020 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CANNATA ALESSANDRO, MONEMI ARMAN E TORTORA GIANMARCO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.54 SGS DEL 19/12/2019

(Gara: VIGOR NEPI – VIRTUS MARTA del 14/12/2019 – Campionato Allievi Under 17 Provinciali Viterbo)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.228 del 10/01/2020

La Corte Sportiva d'Appello;
visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:

La Società reclamante contesta che i fatti, oggetto delle sanzioni, si siano svolti nella maniera descritta dall'Arbitro, ed infatti il dirigente Pugliesi al termine dell'incontro aveva soltanto invitato l'Arbitro a rientrare negli spogliatoi poggiandogli una mano sulla spalla in maniera amichevole. Quanto ai calciatori Cannata, Monemi e Tortora, questi stavano facendo ancora la doccia e quindi non potevano essere presenti tra le persone che si erano poste dinanzi all'autovettura dell'Arbitro per ostacolarne la partenza. Quanto al Presidente della Vigor Nepi che, benché non in lista, era entrato sul terreno di gioco, la reclamante deduce che egli aveva soltanto chiesto spiegazioni all'Arbitro sul suo operato, manifestando apprezzamenti negativi nei suoi confronti, ma senza alcun contatto fisico.

Per tali motivi, la ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento delle sanzioni ovvero, in subordine, la riduzione delle stesse.

Esaminato il rapporto di gara che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, e nel quale l'Arbitro ha descritto in maniera analitica e dettagliata lo svolgimento dei fatti, questa Corte osserva quanto segue:

- Il comportamento dei calciatori Cannata, Monemi e Tortora, che dopo la gara, insieme ad altre persone si erano posizionati dinanzi all'autovettura dell'Arbitro per impedirne la partenza, rivolgendogli contestualmente espressioni offensive, va qualificato come condotta ingiuriosa e irrispettosa; e pertanto, come previsto dall'art. 36 cpv. 1(a), Codice di Giustizia Sportiva andrà sanzionato con la squalifica per due gare; così rimodulando la sanzione inflitta dal G.S.

- Parimenti andrà rivisitata la sanzione a carico del dirigente responsabile Pugliesi il quale, al termine dell'incontro, non interveniva a protezione dell'Arbitro per allontanare la persona estranea entrata in campo con atteggiamento aggressivo, ma sospingeva anch'egli il Direttore di Gara con fare minaccioso. Nei suoi confronti andrà quindi applicata la sanzione di due mesi di inibizione per condotta gravemente irrispettosa con contatto fisico; come previsto dall'art. 36 cpv. 2(b), C.G.S.

- Andrà invece confermata - perché del tutto congrua e adeguata alla gravità dei fatti - la sanzione pecuniaria inflitta alla Soc. Vigor Nepi per quanto verificatosi al termine della gara, allorché un sostenitore della Vigor Nepi, poi qualificatosi come "presidente di questa squadra", che già durante tutto l'incontro dalla tribuna aveva rivolto pesanti insulti e gravi minacce all'Arbitro, si introduceva abusivamente sul terreno di gioco e, raggiunto il Direttore di gara, gli rivolgeva insulti e minacce, spingendolo poi con forza e ripetutamente con entrambe le mani, facendolo indietreggiare di qualche passo. Successivamente mentre l'Arbitro usciva dallo spogliatoio, la stessa persona si avvicinava con atteggiamento minaccioso rinnovando le offese. Infine mentre si recava alla propria autovettura l'Arbitro veniva minacciato e insultato da un gruppo di tifosi del Vigor Nepi, uno dei quali faceva il gesto di colpirlo con uno schiaffo; lo stesso gruppo di persone si ponevano poi dinanzi alla autovettura del Direttore di gara per impedirne la partenza, allontanandosi poi solo grazie all'intervento di alcuni dirigenti e sostenitori della squadra ospite Virtus Marta.

Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Pugliesi Flavio al 28/02/2020 nonché la squalifica dei calciatori Cannata Alessandro, Monemi Arman e Tortora Gianmarco a 2 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Francesco Esposito

IL PRESIDENTE
F.to Francesco Esposito

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, GISELDA TORELLA,
LIVIO ZACCAGNINI

**34) RECLAMO PROMOSSO DAL CALCIATORE BUSSI CRISTIANO (A.S.D. ARANOVA)
AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 3 GARE
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.203
LND DEL 18/12/2019**

(Gara: ARANOVA – TIVOLI CALCIO 1919 del 15/12/2019 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.228 del 10/01/2020

La Corte Sportiva d'Appello;

visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali;

ascoltato, come da richiesta, l'interessato; osserva:

Il reclamante chiede una riduzione della sanzione, deducendo di essere stato provocato, ed in ogni caso di aver colpito l'avversario con uno schiaffo e non già con un pugno, senza alcuna volontà lesiva, tanto è vero che lo stesso avversario non aveva subito alcuna conseguenza fisica e aveva potuto terminare regolarmente l'incontro.

Esaminato l'episodio così come descritto dettagliatamente dall'Assistente dell'Arbitro, risulta comprovata la condotta violenta posta in essere dal calciatore Bussi Cristiano, il quale alla 48° st. "a distanza di gioco" colpiva "con consistente forza un avversario con un pugno sul volto all'altezza dell'occhio sinistro, provocandogli momentaneo dolore senza altre conseguenze".

Nel caso di specie troverà quindi giustamente l'applicazione l'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, il quale prevede per la condotta violenta dei calciatori nei confronti di altri calciatori la sanzione minima di squalifica per tre gare.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Francesco Esposito

35) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. SORIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D'ALESSIO FILIPPO PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.204 LND DEL 19/12/2019

(Gara: FULGUR TUSCANIA – SORIANESE del 15/12/2019 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.228 del 10/01/2020

La Corte Sportiva d'Appello;

visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva:

La Società reclamante riconosce che il proprio calciatore abbia protestato in maniera eccessiva nei confronti dell'Arbitro, ma ribadisce che il contatto fisico con quest'ultimo sia avvenuto in maniera del tutto involontaria, in quanto il giocatore sarebbe stato sospinto dai propri compagni che circondavano il Direttore di gara, anch'essi protestando con veemenza. La ricorrente ha quindi chiesto una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva.

Esaminato e valutato il comportamento del calciatore D'Alessio Filippo come descritto dall'Arbitro, il quale ha riferito che il giocatore aveva protestato nei suoi confronti, rivolgendogli apprezzamenti offensivi e appoggiandogli inoltre le mani sul petto, questa Corte ritiene che tale comportamento vada qualificato come gravemente irrispettoso, in quanto le offese sono state accompagnate anche da un gesto invasivo nei confronti del Direttore di gara. Nel caso di specie al giocatore dovrà quindi essere inflitta la squalifica per quattro gare, così come previsto dall'art. 36 cpv.1(b) del Codice di Giustizia Sportiva; e pertanto la sanzione comminata del G.S. potrà essere parzialmente rivisitata.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore D'Alessio Filippo a 4 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Francesco Esposito

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 16 gennaio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO,
GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

39) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS ARDEA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D'ANTIMI CHRISTIAN PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.203 LND DEL 18/12/2019

(Gara: VIRTUS ARDEA – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA del 15/12/2019 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.239 del 17/01/2020

La A.S.D. Virtus Ardea impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato il proprio calciatore D'Antimi Christian per quattro gare per aver, quest'ultimo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione per somma di ammonizione, calciato il pallone sugli spalti, sputato in direzione dell'arbitro senza attingerlo, rivolgendogli, al contempo, espressioni minacciose ed offensive.

A sostegno della propria tesi difensiva, la predetta Società non contestava l'episodio ma chiedeva una diminuzione della sanzione in virtù del difficile momento che sta attraversando il ragazzo per la separazione dei genitori.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ritiene che non ci siano margini per ridurre la sanzione.

Dalla lettura del rapporto arbitrale emerge che al 37° minuto della prima frazione di gioco il calciatore D'Antimi Christian, veniva espulso per somma di ammonizioni. Alla notifica del provvedimento di espulsione il predetto calciava il pallone in tribuna e proferiva frasi offensive e minacciose nei confronti del direttore di gara; contemporaneamente sputava in direzione di quest'ultimo senza colpirlo.

Chiarita la dinamica dei fatti, tra l'altro non contestata dall'odierna ricorrente, non possono trovare, invece, accoglimento le generiche e non strettamente giuridiche argomentazioni difensive sviluppate da quest'ultima.

In definitiva, la condotta posta in essere dal calciatore, è stata adeguatamente sanzionata dal giudice di prime cure.

Pertanto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

41) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ U.S. SA.MA.GOR. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.104 SGS DEL 2/01/2020 (Gara: SA.MA.GOR. – ANZIO CALCIO 1924 del 21/12/2019 – Campionato Under 16 Regionali Maschili)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.239 del 17/01/2020

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

La Società U.S. Sa.Ma.Gor. impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale gli veniva inflitta la punizione sportiva dell'ammenda di Euro 100 nella gara disputata contro la squadra Anzio calcio 1924 per la presenza sul terreno di gioco di persona riconducibile al Presidente della Società stessa che, prima dell'inizio della gara rivolgeva all'arbitro frasi offensive e minacciose.

Questa Corte esaminati gli atti ritiene che sia ammissibile il reclamo della Società U.S. Sa.Ma.Gor. poiché dalla lettura del referto risulta errata l'ammenda alla Società stessa, la quale è estranea ai fatti addebitati per errore sia in via diretta che per responsabilità oggettiva in quanto l'autore del fatto contestato non era presente nella struttura.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata, rimettendo altresì gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per un nuovo esame, in relazione a quanto in motivazione.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

**42) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ S.S. TORRE ANGELA ACDS S.R.L. AVVERSO
IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, SQUALIFICA A CARICO
DELL'ALLENATORE FILIPPIS SAVERIO PER 3 GARE E DEL CALCIATORE MATTOGNO
DAVIDE PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE
LAZIO CON C.U. N.214 LND DEL 30/12/2019**

**(Gara: TORRE ANGELA ACDS S.R.L. – LUPA FRASCATI A.S.D. del 22/12/2019 –
Campionato Promozione)**

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.239 del 17/01/2020

Visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla società S.S. Torre Angela ACDS S.R.L., con il quale chiedeva la riduzione della squalifica di 3 giornate al proprio calciatore Mattogno Davide e all'allenatore Filippis Severino, nonché la riduzione dell'ammenda di 300,00 comminata dal Giudice Sportivo Territoriale.

Esaminati gli atti ufficiali si precisa anzitutto che, ai sensi dell'art. 76, comma 2 del C.G.S., il reclamo è inammissibile, in quanto mancante del preannuncio di reclamo previsto nei termini di due giorni dall'uscita delle decisioni che si intende impugnare.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art. 76, comma 2 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 24 gennaio 2020

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli